

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Eleonora Guarnera

presidente

dott, Davide Naldi

giudice relatore

dott.ssa Sara Antonelli

giudice

ha emesso il seguente

## DECRETO

sull'opposizione allo stato passivo del fallimento n. 1247/2020 di ESSEBI BASILE S.R.L., proposta da rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Barbarino, nei confronti della curatela fallimentare, contumace.

ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento n. 1247/2020 chiedendo di essere ammessa al passivo del fallimento Essebi Basile S.r.l.:

- (I) in via privilegiata ex art. 2764 n. 3 c.c., per l'importo € 16.250,00 (quale residuo canoni maturati e non corrisposti dalla suddetta Società cessionaria, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento e, segnatamente, dal mese di gennaio 2017 al mese di marzo 2018), e ciò su tutti i beni mobili posti all'interno del locale sito in Enna, alla Via VI Novembre nn. 23-25 oggetto del contratto di locazione del 23 dicembre 2009 (scaffalature, registratori di cassa, celle frigorifere, banconi di macelleria, banconi di salumeria, insegne luminose, genere alimentari etc.);
- (II) € 27.800,00 in prededuzione ex art. 111-bis L.F. (di cui € 15.900,00 quale residuo canoni maturati e non corrisposti dalla summenzionata Società cessionaria, in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e, segnatamente, dal mese di aprile 2018 al 20 marzo 2019 ed € 11.900,00 per canoni maturati e non pagati dal Fallimento successivamente allo scioglimento del ridetto contratto di affitto d'azienda, ossia dal mese di marzo 2019 al mese di settembre 2019);
- III) € 1.601,20 in prededuzione ex art. 111-bis L.F. per spese legali liquidate nell'ambito del

procedimento per la convalida dello sfratto iscritto al n. 821/2019 R.G. del Tribunale di Enna (di cui  $\in$  1.061,25 per compensi di avvocato;  $\in$  159,19 per spese generali;  $\in$  48,82 per C.P.A.). Il G.D con decreto del 22.9.2019 ha ammesso al passivo fallimentare il credito in prededuzione sino alla concorrenza di  $\in$  9.266,67 (in luogo della maggior somma richiesta, pari ad  $\in$  29.401,20) ed il credito privilegiato ex art. 2764, n. 3, c.c. sino alla concorrenza di  $\in$  5.416,67 (in luogo della maggior somma richiesta, pari ad  $\in$  16.250,00).

Il curatore ha notificato il decreto dello stato passivo al richiedente il 24.9.2020.

Quest'ultimo ha proposto tempestiva opposizione con ricorso ex art. 98 l. fall. depositato il 22.10.2020, insistendo per l'ammissione al passivo degli importi per come specificati nel ricorso.

La curatela è rimasta contumace nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le siano stati regolarmente notificati.

All'udienza del 09.2.2021 – senza l'espletamento di attività istruttorie – il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio, disponendo l'acquisizione della documentazione allegata al ricorso per l'insinuazione e la cancellazione - ai sensi dell'art. 89 c.p.c. - di alcune espressioni contenute nell'atto introduttivo.

\*\*\*

Il Tribunale in merito all'opposizione osserva quanto segue.

Preliminarmente, bisogna delimitare il thema decidendum tenuto conto che: a) non è in contestazione la qualità di erede della ricorrente; b) non è in discussione la sussistenza e consistenza del credito complessivo per cui è stata chiesta l'ammissione al passivo (la curatela ha infatti riconosciuto il credito limitatamente alla quota ereditaria di curatela ha infatti riconosciuto il credito limitatamente alla quota ereditaria di curatela, c), c) si contesta esclusivamente il diritto della odierna ricorrente a vedere ammesso l'intero credito oggetto della domanda in assenza degli altri coeredi. La contestazione sorge infatti sulla necessità o meno che il credito sia accertato in contraddittorio con tuttì gli eredi del de cuius contradditorio con tuttì gli eredi del de cuius contradditore, co

Orbene, è la stessa curatela in sede di verifica dello stato passivo a richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 24657 del 28/11/2007 secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 cod. civ. e che, di conseguenza, ciascun comunista può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

Tale principio opera anche nella fattispecie in esame, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nel richiamare il dettato delle Sezioni Unite, ha stabilito che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (vd.. Cass. n. 24449/2015).

Ora, è vero che la Cassazione sancisce che il convenuto debitore (in tal caso il fallimento) può chiedere che l'accertamento sulla sussistenza del credito venga compiuto nei confronti di tutti i coeredi ma la richiesta deve essere sostenuta da un concreto interesse.

La curatela, in sede di verifica, non ha specificato tale interesse, palesando il rischio che il credito potesse essere ammesso più volte al passivo del fallimento a seguito del ricorso degli altri eredi. Tale interesse non è emerso neanche in sede di opposizione, non essendosi la curatela costituita. Questo Tribunale ritiene quindi che non v'era (e non sussiste attualmente) alcun interesse ad estendere il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi e ciò in quanto il rischio prospettato dal curatore rappresenta un falso problema, in quanto, una volta ammesso al passivo l'intero credito, una successiva domanda di insinuazione sarebbe semplicemente da dichiarare inammissibile.

deve quindi essere ammessa al passivo del fallimento per le somme richieste in seno al ricorso, ad esclusione della somma di € 1.601,20, già esclusa, non oggetto di specifica impugnazione e che comunque non ha carattere prededucibile.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che sono liquidate in euro 2.768,00 sui valori minimi, in ragione del "decisum" e con esclusione della fase istruttoria.

## P.Q.M.

- a) ammette allo stato passivo il credito:
  - I) in via privilegiata ex art. 2764 n. 3 c.c., per l'ulteriore importo di € 16.250,00
  - II) in prededuzione ex art. 111-bis L.F. per l'ulteriore importo di € 27.800,00

Enna, 10.2.2021

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE